



***COMUNE DI ALBIATE***

# **STATUTO COMUNALE**

*(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2021)*

INDICE

TITOLO I

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Comune di Albiate.

Art. 2 - Stemma, gonfalone, territorio e sede.

Art. 3 - Principi fondamentali dell'azione del Comune e finalità.

Art. 4 - Partecipazione, informazione, decentramento, cooperazione.

Art. 5 - Pari opportunità.

Art. 6 - Servizi pubblici.

Art. 7 - Potestà regolamentare.

TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Organi politico – amministrativi.

Art. 9 - Consiglio Comunale.

Art. 10 - Consiglieri comunali.

Art. 11 - Decadenza per assenze ingiustificate.

Art. 12 - Principi generali in materia di competenze e poteri.

Art. 13 - Linee programmatiche di mandato.

Art. 14 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 15 - Commissioni comunali.

Art. 16 – Consulte.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 17 - Composizione della Giunta comunale.

Art. 18 - Competenze.

Art. 19 - Organizzazione della Giunta.

Art. 20 - Adunanze e deliberazioni.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 21 – Funzioni.

Art. 22 - Attribuzioni di amministrazione.

Art. 23 - Attribuzioni di vigilanza.

Art. 24 – Vice Sindaco.

Art. 25 - Dimissioni del Sindaco e mozione di sfiducia.

### TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 26 - Libere forme associative.

Art. 27 - Consiglio Comunale dei ragazzi.

Art. 28 – Informazione.

Art. 29 – Consultazioni.

Art. 30 - Proposte di iniziativa popolare.

Art. 31 - Forme di garanzia per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri.

Art. 32 - Azione popolare.

Art. 33 - Referendum consultivo.

#### CAPO II – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 34 - Diritto di partecipazione al procedimento.

Art. 35 - Diritto di accesso.

### TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

#### CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 36 - Principi e criteri direttivi.

Art. 37 – Personale.

Art. 38 - Segretario comunale.

Art. 39 – Funzioni dei Responsabili di Servizi.

Art. 40 - Incarichi a contratto.

#### CAPO II - DELLA GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

Art. 41 - Costituzione e partecipazione.

Art. 42 - Vigilanza e controllo.

#### CAPO III - PATRIMONIO, ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTRATTI

Art. 43 - Demanio e patrimonio.

Art. 44 - Beni patrimoniali disponibili.

Art. 45 – Contratti.

Art. 46 - Contabilità e bilancio.

Art. 47 – L'organo di revisione economico-finanziaria.

Art. 48 - Servizio di tesoreria.

### TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 – Norma finale.

## TITOLO I

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 – Comune di Albiate.

1. Il Comune di Albiate è un ente autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico.
2. È dotato di autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti, nel rispetto della Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

#### Art. 2 - Stemma, gonfalone, territorio e sede.

1. Il Comune di Albiate si fregia dello stemma concesso con Decreto del Primo Ministro in data 18 maggio 1936. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.
2. Il territorio del Comune di Albiate si estende per 282 ettari ed è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali con 16 fogli confinanti con: a nord Comune di Carate Brianza, ad ovest Comune di Seregno, a sud-ovest Comune di Lissone, a sud Comune di Sovico, ad est Comune di Triuggio.
3. La sede del Comune è il palazzo denominato "Villa Campello" ubicato in via Salvadori,1. Presso di essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

#### Art. 3 - Principi fondamentali dell'azione del Comune e finalità.

1. Consapevole del suo patrimonio storico e culturale, il Comune di Albiate riconosce il valore delle proprie radici cristiane, l'identità europea e osserva i principi di laicità dello Stato e della libertà di culto.

Attraverso la propria azione, persegue i valori di pace fra tutte le genti, di amore fraterno e solidale, di verità, di giustizia e di libertà.

2. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e paternità, indirizzando la propria politica sociale, economica e di organizzazione dei servizi, al sostegno della corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.
3. Salvaguarda le tradizioni popolari della comunità locale, valorizza il suo patrimonio culturale, storico e artistico concorrendo, inoltre, allo sviluppo di un sempre più ampio e profondo dialogo con le altre culture.
4. Favorisce l'integrazione delle comunità locali di altre nazioni, fondate sui valori universali della dignità umana, sostenendo la cooperazione e la solidarietà economico-sociale, in conformità con la legislazione nazionale.
5. Promuove la salute dei propri cittadini secondo i dettami dell'Organizzazione Mondiale della Sanità espressi nella Carta di Ottawa del 1986.
6. In coerenza con la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1989, ispira la propria azione alla promozione di diritti e opportunità per l'infanzia, in un quadro istituzionale che riconosce nel Sindaco il "Difensore ideale dei fanciulli".
7. In adesione agli indirizzi della Carta di Aalborg, approvata il 27 maggio 1994 dai partecipanti alla Conferenza europea delle città sostenibili, opera secondo il principio dello sviluppo sostenibile, volto ad

assicurare uguali potenzialità di crescita della qualità di vita dei cittadini, nel rispetto dei diritti delle generazioni, presenti e future, a fruire delle risorse territoriali, paesaggistiche ed ambientali disponibili.

Il Comune di Albiate, in particolare, attua e sostiene iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di inquinamento, favorisce il risparmio delle risorse naturali disponibili, promuovendo l'attuazione di un assetto organico del territorio, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente e concorrendo alla difesa del suolo, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali.

8. Agisce perché, nell'esercizio delle sue funzioni, siano costantemente operanti i principi di legalità, contrasto alla corruzione, efficacia, efficienza, trasparenza, solidarietà sociale, pari opportunità, programmazione ai vari livelli previsti dalla vigente normativa.

9. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, ponendo in essere le condizioni affinché il ruolo e la responsabilità della persona e delle sue varie forme associative possano concretamente affermarsi nel governo e nello sviluppo della comunità.

10. Riconosce i meriti di coloro che, non essendo cittadini albiatesi, abbiano con le loro opere illustrato il Comune di Albiate, distinguendosi particolarmente nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, delle professioni, dei diritti umani, dell'istruzione, dello sport, o anche abbiano compiuto attività di carattere sociale, assistenziale e filantropico, in favore della comunità albiatese.

La cittadinanza onoraria è conferita con deliberazione del Consiglio Comunale, votata a maggioranza assoluta.

#### Art. 4 - Partecipazione, informazione, decentramento, cooperazione.

1. Il Comune realizza la propria autonomia garantendo l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, singoli o associati, all'attività politica ed amministrativa dell'Ente. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei ad assicurarla.

2. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, adotta forme di decentramento ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni della Provincia di appartenenza e delle province limitrofe.

#### Art. 5 - Pari opportunità.

1. Il Comune di Albiate, nell'ambito della propria azione, si impegna a favorire il pieno rispetto e la pratica attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, in conformità con la legislazione nazionale ed europea.

2. Al fine di meglio programmare politiche volte a superare ogni tipo di discriminazione, il Comune può istituire una commissione comunale per le pari opportunità.

3. Il Comune, nel caso di qualsiasi violenza di particolare impatto nell'ambito della comunità locale, valuta l'opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l'importo del risarcimento eventualmente ottenuto a sostegno delle azioni di prevenzione della violenza commessa.

#### Art. 6 - Servizi pubblici.

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano, per oggetto, produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme consentite dalla legge, avvalendosi delle modalità operative previste, nel rispetto del principio di concorrenzialità affermato dall'ordinamento comunitario.

#### Art. 7 - Potestà regolamentare.

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie di propria competenza.

2. I regolamenti entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salvo diversa disposizione di legge o decisione dell'organo deliberante.

3. I regolamenti di competenza consiliare sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, devono essere aggiornati e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell'ente.

## TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

### CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 8 - Organi politico – amministrativi.

1. Sono organi di governo del Comune di Albiate il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

#### Art. 9 - Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale:

a) determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune di Albiate;

b) controlla la sua attuazione;

c) adotta gli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza dalla legge.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua prima convocazione, la sua durata, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica, il momento della loro entrata in carica e l'eventuale loro surrogazione sono regolati dalla legge.

3. Le adunanze consiliari sono convocate e presiedute dal Sindaco.

4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa; l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità ai principi generali espressi dallo Statuto, dall'apposito regolamento adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Il funzionamento del Consiglio Comunale è garantito dall'apporto dell'attività delle commissioni, costituite e operanti ai sensi dell'articolo 15.

6. Ai fini del rispetto del principio della semplificazione amministrativa, le deliberazioni del Consiglio Comunale, quando comportino spese quantificate, comprendono anche l'assunzione del relativo impegno di spesa, senza necessità di successiva determinazione del Responsabile del settore interessato, fatta salva la preventiva acquisizione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

#### Art. 10 - Consiglieri comunali.

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità locale, esercitando proprie funzioni senza vincolo di mandato imperativo, con piena libertà di voto. In particolare:

- a) i Consiglieri hanno diritto di iniziativa per ogni deliberazione di competenza del Consiglio Comunale;
- b) i Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e ogni altro atto di sindacato ispettivo, nelle forme e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento;
- c) i Consiglieri hanno diritto di accesso documentale presso gli uffici del Comune, degli enti e delle aziende da esso dipendenti, per l'espletamento del proprio mandato;
- d) i Consiglieri hanno diritto alle indennità, permessi, licenze e rimborsi spese secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

2. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni di Giunta sono comunicate in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono a disposizione dei Consiglieri comunali presso il servizio segreteria, nelle forme previste dal regolamento, preferibilmente mediante utilizzo di modalità digitali o altre che la tecnologia consenta.

In ogni caso, sono considerati disponibili gli atti, i documenti e i provvedimenti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune, o nella diversa apposita sezione del sito comunale o all'albo pretorio online.

3. Le dimissioni del Consigliere comunale sono immediatamente efficaci, non appena presentate al Consiglio come effetto della loro protocollazione. Esse sono irrevocabili e comportano l'obbligo di procedere a surrogazione.

4. Tutti i Consiglieri comunali appartengono ad un gruppo consiliare, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

#### Art. 11 - Decadenza per assenze ingiustificate.

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

2. I Consiglieri che, senza fornire ragionevoli giustificazioni, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata a maggioranza assoluta del collegio.

3. La procedura di decadenza inizia con formale contestazione del suo presupposto ad opera del Sindaco. Il Consigliere deve rappresentare entro dieci giorni i motivi di giustificazione adottati. Nei successivi dieci giorni il Consiglio Comunale si pronuncia sulla decadenza a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Contestualmente alla pronuncia di decadenza è disposta l'immediata surrogazione del consigliere decaduto.

#### Art. 12 - Principi generali in materia di competenze e poteri.

1. La competenza del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge. Il Consiglio Comunale non può delegare l'esercizio dei propri poteri, né nelle sue competenze può surrogarsi alcun altro organo del Comune, salve le ipotesi previste dalla legge.

#### Art. 13 - Linee programmatiche di mandato.

1. Il Sindaco, entro 90 giorni dal suo insediamento, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Consiglio Comunale con cadenza annuale, di norma in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

3. Il Consiglio, in qualsiasi momento, con deliberazioni di indirizzo può integrare, adeguare o modificare le linee programmatiche.

#### Art. 14 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto.

2. In particolare il regolamento di cui al comma precedente disciplina:

a) le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, fermo restando che, salvo i casi di presentazione di interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno, la convocazione, comunque sia richiesta, può riguardare solo materie di competenza consiliare;

b) il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, fermo restando che esso non può mai essere inferiore ad 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza che sia a tal fine computato il Sindaco;

c) le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale le strutture serventi utili al suo funzionamento;

d) la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;

e) la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo;

f) i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche e le forme di votazione;

g) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;

h) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte.

#### Art. 15 - Commissioni comunali.

1. Il Consiglio Comunale, per il migliore esercizio delle sue funzioni, istituisce commissioni comunali permanenti composte da consiglieri comunali, nel rispetto del criterio proporzionale.

Nelle stesse è prevista la partecipazione di soggetti esterni, esperti per materia, aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, proposti dai capigruppo.

2. Il Consiglio Comunale può istituire speciali commissioni per analizzare e formulare pareri e proposte in merito a specifiche materie di cui il Consiglio ha necessità di particolari conoscenze.

3. Il Consiglio Comunale può inoltre istituire al proprio interno commissioni speciali per fini di controllo o di garanzia o di indagine sull'attività dell'Amministrazione comunale.

4. Il regolamento disciplina i criteri di nomina, il funzionamento, la composizione e le attribuzioni delle commissioni stesse, nel rispetto dei seguenti principi:

a) le commissioni permanenti sono espressamente previste dal regolamento e si distinguono in una o più commissioni di indirizzo, addette principalmente all'esame preparatorio e all'approfondimento delle questioni connesse alle deliberazioni consiliari;



- b) le commissioni speciali sono istituite con apposite deliberazioni consiliari;
- c) i presidenti delle commissioni sono nominati all'interno delle rispettive commissioni;
- d) la presidenza delle eventuali commissioni di controllo o di garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza;
- e) i presidenti delle commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, rappresentanti di enti e associazioni, esperti e professionisti;
- f) le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogniqualvolta costoro lo richiedano;
- g) quali segretari verbalizzanti delle commissioni comunali sono individuati, di norma, i responsabili di settore interessati per materia;
- h) le sedute delle commissioni comunali, di norma e salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche.

#### Art. 16 – Consulte.

1. Il Consiglio Comunale, al fine di realizzare un migliore raccordo con i soggetti economici, sociali, sportivi, culturali e le loro associazioni, può dar vita a delle consulte composte da rappresentanti del Consiglio, da esperti e da rappresentanti delle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative.
2. La composizione e le modalità di elezione delle consulte sono definite dal regolamento.

### CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

#### Art. 17 - Composizione della Giunta comunale.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, tra cui il vice Sindaco.
2. E' consentita la nomina di un massimo di due assessori esterni, non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
3. Nessun assessore esterno al Consiglio può svolgere le funzioni di vice Sindaco.
4. Nel caso di revoca o dimissioni di uno o più assessori, il Sindaco provvede entro trenta giorni alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

#### Art. 18 - Competenze.

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in un ambito di competenza residuale rispetto al Consiglio e al Sindaco.
2. Sono riservate alla Giunta le deliberazioni connesse in modo imprescindibile a giudizi valutativi come:
  - a) l'assegnazione di contributi o di altre prestazioni economiche a soggetti singoli o associati, nel rispetto della casistica individuata dall'apposito regolamento, qualora dallo stesso non siano già stati definiti criteri di quantificazione del contributo medesimo;
  - b) la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite;
  - c) la costituzione di parte civile;
  - d) gli atti a contenuto non gestionale che non siano di competenza del Consiglio o del Sindaco;

e) l'adozione del regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi di cui fa parte la dotazione organica dell'Ente, nella quale sono individuate le strutture operative denominate "settore" e degli altri regolamenti di carattere organizzativo;

f) l'approvazione di tutti gli atti di programmazione secondaria, da adottare nel rispetto del Documento Unico di Programmazione, deliberato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione;

g) l'approvazione dei progetti preliminari dei lavori pubblici.

3. Anche per le deliberazioni di Giunta, è applicabile quanto previsto dal precedente Art. 9, comma 6.

#### Art. 19 - Organizzazione della Giunta.

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti inerenti i loro assessorati, dei quali hanno piena competenza, nell'ambito dell'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta comunale.

4. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le deleghe agli assessori e le loro modificazioni.

5. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

#### Art. 20 - Adunanze e deliberazioni.

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Essa delibera con la metà dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa. Ad essa partecipa di diritto il Segretario comunale che cura la redazione dei relativi verbali.

### CAPO III - IL SINDACO

#### Art. 21 – Funzioni.

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza istituzionale, di sovrintendenza e di amministrazione. Egli è titolare dei poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle articolazioni gestionali-esecutive che costituiscono la struttura amministrativa.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### Art. 22 - Attribuzioni di amministrazione.

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale, istituzionale e legale dell'Ente, anche in giudizio;

- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili apicali, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove e assume iniziative per concludere e stipulare accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze in materia;
- h) convoca i comizi per i referendum comunali;
- i) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- j) coordina e organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
- k) nomina il Segretario comunale. Conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Gli atti del Sindaco, non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto, assumono il nome di "decreti".

3. Il Sindaco, o gli assessori da esso delegati, rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, presentate dai Consiglieri comunali, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco può altresì conferire deleghe ai Consiglieri comunali per specifiche attività o servizi che non comportino adozione di atti. Dette deleghe sono da intendersi esclusivamente come incarichi di collaborazione in un determinato campo a fini di informazione, sollecitazione e proposta. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale, nell'interesse dell'Amministrazione. Del conferimento e della revoca, di detta delega, viene informato il Consiglio comunale nella prima seduta utile.

#### Art. 23 - Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti, anche a carattere riservato;
- b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

d) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società comunque dipendenti dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 24 – Vice Sindaco.

1. Il vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni, negli ambiti previsti dalle leggi e le esercita in qualità di supplente per legge.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità anagrafica.

#### Art. 25 - Dimissioni del Sindaco e mozione di sfiducia.

1. La relativa procedura di dimissionamento del Sindaco, compresa la mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti, sono disciplinate dalla legge.
2. La mozione di sfiducia deve essere comunque presentata per iscritto.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta da lui presieduta, a partire dal giorno successivo a quello della sua votazione.

### TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

#### Art. 26 - Libere forme associative.

1. Il Comune, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, che disciplina le modalità attuative per le libere associazioni che ne facciano richiesta.

#### Art. 27 - Consiglio Comunale dei ragazzi.

1. Il Comune può istituire il "Consiglio Comunale dei ragazzi", allo scopo di sviluppare la consapevolezza della cittadinanza e dei valori della partecipazione alla vita democratica dei ragazzi. Il "Consiglio Comunale dei ragazzi" ha il compito di deliberare, in via propositiva e consultiva, nelle seguenti materie: educazione alla vita civica e democratica, educazione ambientale, solidarietà sociale, educazione alla salute, istruzione, cultura e spettacolo, sport e tempo libero. Le modalità di elezione e di funzionamento del "Consiglio Comunale dei ragazzi" sono stabilite con apposito regolamento.

#### Art. 28 – Informazione.

1. Il Comune assicura, ai fini dell'esercizio della partecipazione popolare, la massima informazione sull'attività comunale, anche attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti idonei nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che, a norma di legge, di Statuto o di regolamento, devono essere portati a conoscenza del pubblico. L'esposizione deve essere fatta in modo da garantire un'adeguata accessibilità e la effettiva possibilità di lettura dei documenti.

#### Art. 29 – Consultazioni.

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dei datori di lavoro, le organizzazioni della cooperazione, le associazioni e le altre formazioni economiche e sociali.

2. L'Amministrazione comunale, in occasione dell'approvazione di provvedimenti urbanistici, commerciali e viabilistici, fornisce preventiva informazione alla popolazione, ove non già previsto da normativa sovracomunale.

#### Art. 30 - Proposte di iniziativa popolare.

1. Chiunque può indirizzare al Sindaco istanze, petizioni e proposte allo scopo di ottenere dagli organi e dagli uffici comunali la migliore tutela di interessi collettivi, nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.

2. Istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da una o più persone, a qualsiasi titolo, senza limiti di età, di residenza o di nazionalità, ma devono recare sempre la sottoscrizione leggibile di uno o più presentatori maggiorenni, con indicazione della residenza nel territorio del Comune di Albiate.

3. Il Sindaco, entro trenta giorni, risponde direttamente ai presentatori o comunica loro l'avvenuto inoltramento all'organo competente, che dovrà, a sua volta, rispondere entro i successivi trenta giorni.

4. Il Sindaco, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, può chiedere chiarimenti e integrazioni ai presentatori di atti d'iniziativa popolare.

5. Sono esclusi dall'attività di cui ai commi precedenti gli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione generale ed attuativa.

#### Art. 31 - Forme di garanzia per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri.

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente residenti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'Amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento per tutti i cittadini e può prevedere forme di consultazione e organismi di partecipazione alla vita pubblica locale, il tutto nel pieno rispetto della legislazione nazionale vigente.

#### Art. 32 - Azione popolare.

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

#### Art. 33 - Referendum consultivo.

1. Un numero di elettori residenti non inferiore alla soglia del 20% degli iscritti nelle liste elettorali, tali calcolati al momento di chiusura delle sottoscrizioni, può chiedere, nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, che vengano indetti referendum consultivi. La consultazione referendaria è ritenuta valida se ad essa partecipa almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Le firme devono essere presentate con le stesse modalità previste per la richiesta di referendum statali.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio Comunale;

- c) Piano di Governo del Territorio e strumenti urbanistici attuativi;
  - d) nomine e designazioni di competenza del Consiglio Comunale;
  - e) bilancio di esercizio, conto consuntivo, riequilibrio ed assestamento di bilancio.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto, approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
5. L'apposito regolamento sullo svolgimento dei referendum individua l'organo istituzionale che decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.

## CAPO II – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

### Art. 34 - Diritto di partecipazione al procedimento.

1. Ai destinatari dei provvedimenti amministrativi che incidano su posizioni soggettive riconosciute dall'ordinamento è garantita, in ogni caso, la partecipazione al relativo procedimento, mediante comunicazione del relativo avviso.
2. La partecipazione al procedimento amministrativo è funzionale a garantire agli interessati il diritto di accesso agli atti del procedimento ed alla presentazione di memorie e documenti sui quali l'Amministrazione ha l'obbligo di esprimersi, qualora siano pertinenti al suo oggetto, prima della sua definizione, che deve comunque avvenire sempre con provvedimento espresso.

### Art. 35 - Diritto di accesso.

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti e di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

## TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

### CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

#### Art. 36 - Principi e criteri direttivi.

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi di governo, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai Responsabili di settore.
2. Assume, come caratteri essenziali della propria organizzazione, i criteri di efficacia, efficienza, economicità di gestione, professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità organizzative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

#### Art. 37 – Personale.

1. L'organizzazione del Comune si articola in Settori, funzionali ed omogenei, comunque denominati e in eventuali Servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario comunale. A ciascun Settore è preposto, quale responsabile, un titolare di posizione organizzativa. Ciascun Settore può essere articolato in Servizi, in conformità all'organizzazione.

2. La dotazione organica dell'Ente prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali, secondo criteri di massima mobilità e flessibilità del personale, in modo da assicurare costantemente la rispondenza dell'attività svolta agli indirizzi generali di governo, ai programmi stabiliti dal Consiglio comunale, nonché ai singoli piani operativi della Giunta per l'esecuzione degli stessi, nonché alle direttive impartite dal Segretario comunale. A tal fine la ripartizione e l'assegnazione del personale, fra i Settori, viene stabilita dalla Giunta comunale con apposito organigramma, tenendo conto delle categorie e dei profili dei dipendenti, nonché delle attribuzioni e competenze assegnati ai diversi Settori.

3. Sono disciplinati con appositi regolamenti:

a) le procedure di assunzione del personale;

b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché la modalità di attribuzione al Segretario comunale ed ai Responsabili di Settore di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

c) le modalità di funzionamento dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ove tale normativa non sia già trattata organicamente dai contratti collettivi, di cui alla legislazione vigente;

d) le modalità per il conferimento delle collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine;

e) le modalità per l'attuazione della flessibilità e mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

4. Al fine di garantire il riconoscimento dell'attività svolta dal personale, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa di ogni procedimento svolto, sia per gli amministratori, sia per i cittadini, devono essere rese note le fasi istruttorie, la permanenza negli uffici e il personale che ha istruito o definito il provvedimento.

5. Il Comune, nell'intento di favorire le migliori condizioni per una collaborazione efficace, promuove l'accrescimento delle capacità operative attraverso iniziative che, nel rispetto delle leggi, pongano a base del reclutamento e degli avanzamenti di carriera, criteri di qualità, competenza e merito rispetto a quelli dell'anzianità. Il Comune attua programmi di formazione e aggiornamento professionale con riferimento alla evoluzione delle tecniche di gestione e agli ordinamenti giuridici e finanziari.

#### Art. 38 - Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale svolge i compiti e le funzioni stabiliti dalla legge.

2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività.

3. Sono attribuite al Segretario comunale ulteriori funzioni, se previste dai regolamenti, dallo Statuto o conferitegli dal Sindaco.

#### Art. 39 – Funzioni dei Responsabili di Servizi.

1. I dipendenti preposti alla direzione delle massime unità organizzative svolgono i compiti e le funzioni stabiliti dalla legge, dal presente Statuto, dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e delegati dal Sindaco.

2. Essi adottano, nell'esercizio delle funzioni di gestione, determinazioni motivate che sono esecutive dal momento in cui vengono firmate o, se comportano impegni di spesa, dal momento in cui riportano il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

3. Agiscono in giudizio, in relazione agli atti gestionali di loro competenza, quando il Sindaco abbia rilasciato delega di natura generale o speciale.

4. Le determinazioni sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio.

#### Art. 40 - Incarichi a contratto.

1. La Giunta comunale, con i limiti, i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione e di funzionari dell'area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per gravi motivi, può deliberare che la copertura dei posti di responsabile di servizio, di area organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, avvenga mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, la Giunta comunale può ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, sulla base dei criteri previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

### CAPO II - DELLA GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

#### Art. 41 - Costituzione e partecipazione.

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle forme previste dalla legge, mediante gli organismi che essa individua.

2. I criteri per la nomina dei titolari degli organi gestionali sono indicati dal Consiglio Comunale. Alla nomina provvede il Sindaco. In ogni caso la nomina a tali uffici può essere disposta solo per soggetti di comprovata esperienza del settore, dimostrata mediante apposito curriculum, da acquisire da parte dell'ente titolare delle relative funzioni. In particolare, i rappresentanti del Comune negli enti di cui al primo comma, debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per pubblici incarichi ricoperti.

3. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità previste dalla legge.

4. Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 67 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al Sindaco, agli assessori e ai Consiglieri comunali di Albiate può essere conferita nomina di componente degli organi di amministrazione e di controllo delle società di capitali a partecipazione comunale, purché non espressamente vietata dalla legge.

#### Art. 42 - Vigilanza e controllo.

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di gestione dei servizi di cui è titolare.

2. La vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, viene esercitata in sede di controlli, così come previsto dalla normativa vigente.

### CAPO III - PATRIMONIO, ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTRATTI



#### Art. 43 - Demanio e patrimonio.

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, attraverso il pagamento di corrispettivi tali da conseguire una adeguata redditività.
4. I beni comunali, mobili e immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

#### Art. 44 - Beni patrimoniali disponibili.

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati secondo quanto previsto dalle norme di diritto comune.

#### Art. 45 – Contratti.

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea in vigore e alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti, appositamente adottato dal Consiglio Comunale.

#### Art. 46 - Contabilità e bilancio.

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità comunale.
2. Sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale, la Giunta comunale procede alla successiva ripartizione, in capitoli, degli interventi e definisce gli obiettivi di gestione affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'Ente.
3. Questi ultimi provvedono alla gestione amministrativa finanziaria e tecnica mediante determinazioni, atti amministrativi e atti di diritto privato, nel rispetto della normativa vigente.
4. Nel corso dell'anno, il rispetto della gestione secondo gli obiettivi programmati è sottoposto al monitoraggio mediante il controllo di gestione da eseguirsi nel rispetto e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
5. Il regolamento di contabilità può prevedere che la Giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale, definisca il piano esecutivo di gestione, nelle forme previste dalla legge e dallo stesso regolamento di contabilità.

6. Al fine di assicurare, ai cittadini e agli organismi di partecipazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e dei suoi allegati, la Giunta attua forme di informazione mediante apposite pubblicazioni o altre idonee modalità di comunicazione.

#### Art. 47 – L'organo di revisione economico-finanziaria.

1. L'attività di revisione economico-finanziaria è svolta dall'apposito organo di revisione, composto e nominato nei modi e nei termini previsti dalla legge, il quale collabora con gli Organi del Comune mediante le relazioni e i pareri posti a fondamento del bilancio di previsione, del conto consuntivo, delle variazioni di bilancio, del riequilibrio di bilancio e del suo assestamento generale, nonché degli altri atti, anche gestionali, sottoposti alla sua attenzione.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. Il revisore dei conti, al solo fine di riferire sulle materie di sua competenza, ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali, entrambi condotti nei modi e nei limiti previsti dal regolamento di contabilità.

4. Oltre alle funzioni indicate dalla legge, all'organo di revisione possono essere richiesti pareri preventivi in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari e patrimoniali dell'attività di competenza comunale, nonché proposte sull'ottimizzazione della gestione, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

#### Art. 48 - Servizio di tesoreria.

1. Il servizio di tesoreria viene svolto da operatore abilitato, individuato mediante procedure ad evidenza pubblica, stabilite nel regolamento di contabilità e sulla base di apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.

### TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 49 – Norma finale.

1. L'entrata in vigore delle norme statutarie è regolata dalla legge.

Le disposizioni di cui all'art.15 sono applicabili dopo il primo rinnovo della consiliatura.

2. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dallo Statuto stesso e adegua quelli vigenti alle norme statutarie.